LETTERA

INDRIZZATA

AD UN AMICO

INTORNO ALL' USO

DELLA DOPPIA BENEDIZIONE

COL VENERABILE

Solita darsi in alcune Chiese di Monache.

IN LUCCA MDCCLXXIII.

PER FILIPPO MARIA BENEDINI

Con Approvazione.

RIVERITISSIMO SIGNORE.

VIddi già la Dissertazione intorno al noto Caso della Rubrica circa la doppia Benedizione solita darsi in alcune Chiese di Monache; ed ora ne ho veduto altresì la Decisione; e però sono a rendervi ragguagliato, conforme vi promessi, del mio parere su questo punto. Il quale è lo stesso, che vi accennai, quando fu in Arcivescovato risoluto il detto Caso. Vale a dire, che non mi piacque allora la risoluzione, e neppure ora mi piace. Anzi l' aver sotto l' occhio potuto osservare, che non porta l' Autore ragioni valevoli a provare il suo assunto, mi ha confermato nell' oppinione, in cui sempre sono stato, che possa lecitamente, e lodevolmente continuarsi la detta consuetudine della doppia benedizione. E ne anderò ora adducendo le ragioni.

Ma prima stimo bene premettere chiaro, e netto il punto della Questione, che è in controversia. Il punto della questione è questo. Se esponendosi in una Chiesa di Monache il Ss. Sagramento, nella quale non sono alcune Gelosie, per le quali possano le Religiose vedere nella Chiesa esteriore l' Ostensorio coll' Ostia consagrata fuor, che la Grata dietro l' Altare, per cui ascoltano la Messa; e in detta Chiesa vi sia un immemorabile consuetudine di dare, allorchè si ripuone il Sagramento la benedizione prima alle MM. raccolte nella lor chiesa interiore a vista di detta Grata, e dopoi al popolo esistente nella Chiesa esteriore, si possa lecitamente, e lodevolmente continuare la pratica della detta consuetudine.

Il Decisore ha risoluto di nò. Ma il mio parere è contrario; e dico in primo luogo, che può lecitamente praticarsi la detta consuetudine. Ed eccovi le ragioni, che adduco. Ogniqual volta una consuetudine sia questa *præter jus*, come io giudico la presente, o *contra jus*, che qui non rileva nul-

la il saperſi, è accompagnata dalle condizioni, che ſi richiedono dalla Legge, è lecita, e può lecitamente praticarſi; ſtante dunque, che la conſuetudine, di cui ſi tratta ſia accompagnata dalle condizioni, che dalla Legge ſi richiedono, ne ſegue per innegabile conſeguenza, che la medeſima ſia lecita, e che poſſa lecitamente praticarſi. Le condizioni, che dalla Legge ſi richiedono le rileva la Gloſſa dal *Cap. Final. de conſuetud.*, e ne numera fino in dieci, o undici; Ma il P. Reinfeſt. nelle Decretal. *lib. 1. cap. 4 §. 2. n. 29. e 30.* dice, che non tutte ſono neceſſarie; ma che le neceſſarie dall' iſteſſa Gloſſa ſi riducono a due ſolamente, vale a dire alla ragionevolezza, e alla preſcrizzione del debito tempo. Che *conſuetudo*, inſegna l' Autore, *ſit rationabilis, & legitime præſcripta*.

Dimoſtrerò ora, che la noſtra conſuetudine ha tutte, e due queſte condizioni, e però deveſi dichiarar lecita. Della ſeconda condizione non occorre parlarne, ne provarla perchè coſta publicamente, che è immemorabile, e però più che preſcritta dal debito tempo. *Conſuetudo notoria non indiget probatione*. Cap. Evidentia de probat. Gloſſa *in cap ad noſtram de jurejur.* Scarfan. *lib. 1. tit. 14. n. 10.* Parlerò della prima, e moſtrerò, che la medeſima è ragionevole.

Lambertini de Synod. Diæceſ. *l. 13. cap. 5. n. 5.* la conſuetudine ragionevole la ſpiega in queſta maniera; cioè, che *non ſit contraria, nec juri divino, nec naturali, nec expreſſe reprobata a Jure*. Spieghiamo ora tutte, e tre queſte principali particole parte per parte, che ſecondo il gran Pontefice dichiarano ragionevole la conſuetudine. La prima è, che *non ſit contraria juri divino*. Non può a queſto jus eſſer contraria la noſtra conſuetudine, poiche intorno a queſto fatto, ne vi è alcun precetto dato da Dio, ne alcun precetto da Dio dato ci ſi può direttamente, o indirettamente tirare, che proibiſca eſpreſſamente la conſuetudine della doppia benedizione; ſtanteche ſi tratta di un puro rito, o rubrica eccleſiaſtica tendente al culto divino egualmente, che tutte le altre. E atteſe le circoſtanze, che ſi diranno ridonda in maggior gloria dell' iſteſſo Iddio, e in maggior frutto ſpirituale del proſſimo. Dunque per queſto capo la

consuetudine è ragionevole. La seconda particola, che dichiara la consuetudine ragionevole è, che non sia opposta allo Jus naturale. Lo Jus naturale a tre precetti si riduce; cioè *honeste vivere*, *alterum non lædere*, *suum unicuique tribuere*. Ne anche a questo jus, par che possa pregiudicare in nulla la consuetudine, di cui parliamo, per essere i detti precetti lontanissimi ad avere a questa ben minima relazione. Sicchè per questo secondo capo ancora la consuetudine è ragionevole. La terza particola è che *non sit expresse a Jure reprobata*, cioè *a jure canonico* (intendo io) che non sia espressamente riprovata dalla Legge canonica. Per la quale riprovazione espressa poi, sarebbe necessario, che la Legge riprovante dicesse: *non obstante quacunque consuetudine contraria, etiam immemorabili*. Barb. *de clausur. usufrequen.* 32. *n.* 3. Glossa *in Clemen. Statutum de election. Innoc. in cap. cum tanto de consuetud.*, Suarez *de legibus lib.* 7. *cap.* 10. *n.* 11. Ferrar. *V. consuetud.*, Castrop. &c. La quarta particola, che si richiede per dimostrare ragionevole la consuetudine, è l' esser questa stata introdotta dalla maggior parte di una communità, e praticata poi il tempo dalla Legge richiesto. Or quanto alla consuetudine, di cui si parla, o si debbano per la maggior parte della communità intender le Chiese di MM., che non hanno Gelosie, e in tutte queste fu la medesima introdotta da tempo immemorabile col consenso di tutte, o della maggior parte delle medesime MM. come si deve presumere. O si vogliano intendere per la maggior parte della communità i Confessori delle dette Chiese, essendo stata fino a quì praticata da tutti, si deve ancora presumere, che da tutti sia stata introdotta. Le altre particole di minor conseguenza tralascio di spiegarle, perchè son chiare, e si presumono nella detta consuetudine, e però non ostano alla ragionevolezza della medesima.

Se ora pertanto si fa vedere, che non può con retto giudizio presumersi, che vi sia alcuna Legge canonica, che espressamente riprovi la nostra consuetudine, si fa nello stesso tempo conoscere, che la medesima ha tutte le particole, o qualità richieste dal prelodato Pontefice per dichiararla ragionevole. Che non è vale a dire, ne contraria allo jus di-

vino, ne allo jus naturale, come ho dimostrato, ne che è espressamente riprovata da alcuna Legge canonica, come ora si dimostrerà.

In primo luogo si fa manifesto, che non vi sia alcuna Legge canonica, che riprovi espressamente questa consuetudine, perchè se vi fosse non occor dubitare, che non fosse stata portata fuori. Ma questo nissun Teologo, o Rubrichista l' ha fatto. Il che si deduce chiaramente dal Baruffaldo, e Cavalieri. Dal Baruffaldo perchè dice *tit.* 80. *n.* 77., che la pratica della doppia benedizione non s' insegna da alcun Rubrichista, *quia praxis ejusmodi usus edocetur a nullo sacrarum cæremoniarum Scriptore*. Ma se ci fosse legge, che la proibisse qualcheduno l' averebbe accennata. E certamente in tal congiuntura l'averebbe accennata egli, che trattava il punto della questione. E tanto più, che essendo di oppinione contraria li restava opportunissimo, e quasi necessario il tirar fuori la Legge, che lo favoriva, e rendeva certa la sua sentenza.

Il Cavalieri poi *T.* 3. *cap.* 9. *Decr. VII.* dice, che a Lui *magis arridet opinio de unica benedictione.* Ma se ci fosse Legge riprovativa della benedizione doppia, non direbbe *opinio magis arridet de unica benedictione*, direbbe, *magis arridet Lex*, oppure *doctrina de unica benedictione*. Così pure nel luogo stesso, ove tratta la materia, quando dice, che la pratica della doppia benedizione dal Decreto della S. C. de R., che spiega, *videtur proscribi*, non direbbe, *videtur proscribi*, ma bensì asserirebbe, che *proscriptus est*. In somma il potere, o dover dare la benedizione doppia, o semplice per conto del nostro caso è chiamata opinione, non Legge. E però ne egli, ne il Baruffaldi si sono avvanzati a dirla proibita. Argomento certo, torno a dire, che tal proibizione non si trova; nè sò capire, come, e con qual verità sia stato avvanzato, che *omnes Doctores Liturgici, inter quos Baruffaldus, & Cavalerius eminent acerrimum in modum improbant, & damnant* (*nostrum usum*); Non essendo a me riuscito di ritrovare neppure uno fuor de due nominati, che ne facciano parola prò, o contra. Ma tale amplificazione, ed esagerazzione sarà una delle settantasette da passarsi.

Altro

Altro argomento moralmente certo, che non ſia eſpreſſamente riprovata la noſtra conſuetudine è il riflettere l'eſſere ſtata queſta praticata da tempo immemorabile da tutti quanti i Confeſſori dell' Angelo, per il qual Monaſtero io parlo. E tra queſti da molti aſſai noti per pietà, e dottrina; come dal Canonico Pagnini di S. Michele Eſaminatore Sinodale. Dal Banducci Eſaminatore pur Sinodale, e Deciſore de Caſi del Calendario. Dal Finucci anche eſſo Eſaminatore Sinodale, e già Vicario Generale in Oſimo del Cardinale Spada. Dal P. Sardi. Dal P. Franchi ambedue Religioſi della Madre di Dio, ed eſaminatori Sinodali; e queſto ultimo Deciſore de Caſi del Calendario, ſottile, ed eſatto al maggior ſegno nelle materie liturgiche, e da tanti altri in dottrina, e zelo degniſſimi ſoggetti. Ora ſi averà da credere, che tutti queſti abbiano errato in praticar la doppia benedizione? Biſognerà dunque reputarli ignoranti, e che non abbiano ſaputo fare il loro uffizio a dovere, o che contro coſcienza abbiano traſcurato di farlo. Ma *præſumitur pro viris literatis, providis, & honeſtis* dice il Reinfeſt. (*a*), *quod in ſuis negotiis rite proceſſerint, donec contrarium probetur*. Si farebbe dunque loro un gran torto in reputarli tali contro il concetto, e la ſtima publica, che vi è ſtata de medeſimi, e vi è ancora. Ma torto maggiore ſi farebbe a tanti Prelati, che hanno governato la noſtra Dioceſi fino a dì noſtri, quaſi tutti celebri, e per ſapere, e per pietà, e per zelo, Spada, Calchi, Guinigi, Palma, Manſi, &c. i quali come coſa ſolita ordinariamente ogn' anno in occaſione delle quarant'ore, ſi ſono portati alla Chieſa dell' Angelo, ad aſſiſtere in una delle 4. ſere alla benedizione del Santiſſimo, ed hanno veduto praticarſi la conſuetudine della doppia benedizione, e non hanno mai fatto parola di queſto fatto, anzi, che impedirlo, o riclamarci contro. Che! Si hanno a reputare anche queſti ignoranti, o traſcurati, e indolenti? Tanto più,

(*a*) *Cap. in Noſtra, & Abbas ibi n. 3. de procur., & cap. cum juventute 15. h. t. apud Reinfeſt. l. 2. Decr. tit. 23. n. 86. de præſumpt.*

che a tenore del loro uffizio erano obbligati ad invigilare, che si osservassero i riti, e le Rubriche, che la S. Chiesa prescrive. Si averanno inoltre a reputare ignoranti, e indolenti tanti altri Vescovi, e Prelati di altre Città, e Diocesi, come di Albano, di Perugia, di Prato, e di altre, che per relazioni avute, che tengo appresso di me permettono, che in alquante Chiese di Monache, ove più, ove meno, che prima di ripuonersi il Venerabile esposto si pratichi l' istessa nostra consuetudine della doppia benedizione? Parrebbe a me questo un troppo ardimento. Ma che si averà da dire poi di Roma, chiamata da Lambertini nella Notificaz. 30. del Tom. 1. n. 23. la Maestra de Sacri riti? Che ancor questa la sbagli? stante che in più Chiese di Monache della detta Città, delle quali ne ho gli attestati autentici di quattro, che darò sotto trascritti, e della quinta ne ho relazione per lettera; sotto gli occhj stessi, si può dir, del Papa, e de Cardinali della S. C. de R. vigilantissima sempre su queste materie, si pratica la medesima Consuetudine della doppia benedizione? Ed ecco gli attestati.

I.

EGo infrascriptus Parochus Vener. Ecclesiæ Parochialis S. Susannæ Urbis testor qualiter occasione quatuor temporum in dicta Ecclesia exposito Venerabili Sacr., primo benedictione illius Moniales dicti Manasterii fruuntur, postea dixtinctim Populus benedicitur. In quorum fidem &c. hac die 24. Novembris 1772.

Petrus Paulus Altobelli
Parochus S. Susannæ.

II.

IO sottoscritta Abbadessa del Venerabile Monistero di S. Apollonia, faccio fede, come quando si espuone il Ss. Sagramento nella nostra Chiesa esteriore, si da dopi la benedizione alle Monache, e dopoi al Popolo in Chiesa, per la

la qual verità le ho fatto la presente, che da me sarà sottoscritta, e sigillata con il Sigillo del nostro Monistero. In fede &c. questo dì 23. Novembre 1772.

Suor M. Geltrude Cappelletti Abb.

III.

J. M. J.

Io sottoscritta Abbadessa del Venerabile Monastero di S. Bernardino di Siena in Roma attesto, che tutte le volte, che si espuone il Ss. Sagramento nella nostra Chiesa esteriore dopoi si dà la benedizione alle Monache, e dopoi al Popolo in Chiesa, per la qual verità le ho fatto la presente, che da me sarà sottoscritta, e sigillata con il Sigillo del Monastero suddetto. In fede &c. questo dì 24. Novembre 1772.

Suor M. Isabella Cuccomos Abb.

IV.

J. M. J.

Io sottoscritta Abbadessa nel Venerabile Monastero delle Cappuccine di Monte Cavallo, faccio fede, come quando si espuone il Ss. Sagramento nella Chiesa esteriore si dà dopoi la benedizione alle Monache, e dopoi al Popolo in Chiesa, per la qual verità le ho fatto la presente, che da me sarà sottoscritta, e sigillata con il Sigillo del Monastero suddetto. In fede questo dì 24. Novembre 1772.

Io Suor M. Colomba Mazzotelli.

Stante ora tutto questo non pare a Voi Amico riveritissimo, che si abbia un argomrnto, e una presunzione più che certa, che non vi sia Legge alcuna riprovativa della con-

consuetudine della doppia benedizione. Che se non vi è tal Legge, la detta consuetudine ha secondo Lambertini (l. c.) tutte, e tre le qualità, che la dimostrano ragionevole. Non è cioè contraria ne allo jus Divino, ne allo jus naturale, ne riprovata espressamente da alcuna Legge canonica. E però la medesima deve dichiararsi ragionevole.

Ne il Rituale R., che viene allegato, si può asserire contrario espressamente, come si richiederebbe, che fosse, secondo il prelodato Lambertini, per annullare la nostra consuetudine; essendo, che questo solo dice, che per occasione della Processione del Corpus Domini, ritornata, chesia la detta Processione alla Chiesa; *Sacerdos semel benedicat populum in modum crucis*. La qual parola *semel*, ci è posta nel Rituale per fare intendere, e ordinare, che il semplice Sacerdote non faccia tre croci sopra il popolo, come le fa un Vescovo, ma una sola a distinzione, e del Vescovo, e di chi ha simile privilegio. Questa è la spiegazione genuina, che fa il Baruffaldi *tit.* 80. *n.* 76. della parola *semel benedicat populum*, cioè dice egli, *Sacerdos simplex semel benedicere debet ad dixtintionem Episcopi, qui per tres vices facit signum crucis super populum*. E così spiegano il Ceremoniale de Vescovi, e il Castal. *l.* 2. *sect.* 10. *cap* 3. apud Baruf. *l. c.* Ora che ha che fare questo colla nostra questione, se ivi il Rituale ha solo per mira, che i Vescovi siano contradistinti da semplici Sacerdoti? che però vuole, che questi diano la benedizione con una croce sola, dandola quelli con tre. E noi parliamo di un uso, in cui la benedizione si da con una sola croce, colla quale beniſſimo si contradistinguono i Preti da Vescovi, ma per ragione d' immemorabile consuetudine, che secondo il Testo civile *L. Hoc jure §. Aquæductus ff. de aqua quotid., & æstiv.* porta privilegio, si da due volte, come a due popoli di professione distinti, e divisi in due Chiese, alle Monache vale a dire, e al Popolo? V. Reinf. *T* 3. *lib.* 3. *Decr. tit.* 4. §. 5. *n.* 159. *L. super quibusdam* 26. §. *Præterea de verb. signif.* E però non può dirsi, che il Rituale sia espressamente contrario.

Ma dato anche, e non concesso, che il Rituale fosse contrario, ormai intorno a questo punto li è stato prescritto con-

contro dalla consuetudine immemorabile opposta. Imperochè *nil magis tritum*, dice il Lambertini, *quam legem quamlibet humanam etiam canonicam posse contraria consuetudine præscirbi*. De Synod. *lib.* 12. *cap.* 8. *n.* 8.

Passo ora a rispondere all' opposizione, che ci vien fatta per conto di un Decreto della S. C. de R. del 1744., il quale fu fatto per una discordia nata tra il Capitolo della Catedrale d' Imola, e i PP. Carmelitani dell' istessa Città in occasione di fare i detti PP. la Processione del Corpus Domini: La qual Processione la facevano con quattro parati col Piviale assistenti alla Messa cantata solenne, con otto parati colle Tonicelle, e alla Processione tutti i Sacerdoti andavano con Pianeta, o Piviale (per relazione venuta da Carmel. d' Imola) i Chierici colle Tonicelle, e i Frati Laici colla Cotta. Ad un tal rito si oppose il Capitolo suddetto, e fece venire ordine dal Legato di Ravenna a Carmelitani, che andassero alla Processione colla sola Cappa. I Religiosi si appellarono alla S. C. de R., e ottennero dalla medesima di potere praticare secondo il solito col Decreto seguente „ Orta „ controversia inter Capitulum, Canonicos, & Dignitates „ Ecclesiæ Cathedralis S. Cassiani Imolæ ex una, & Patres „ Carmelitas ejusdem Civitatis partibus ex altera super delatione sacrorum paramentorum in Processione, quæ peragitur ab iisdem Patribus extra Claustra, & ambitum eorum Ecclesiæ infra Octavam Sanctissimi Corporis Christi, „ illaque ad Sacram Rituum Congregationem delata, Eminentiss., & Reverendiss. Dominus Cardinalis de Gentilibus „ ponens infrascripta dubia inter partes concordata decidenda proposuit.

„ Primum: An Patres Carmelitæ induere possint Sacras „ Vestes ad formam eorum Ritualis in Processione facienda „ extra Claustra, & ambitum Ecclesiæ infra Octavam Corporis Christi in casu &c.

„ Secundum: An liceat eisdem Patribus ingredi Ecclesiam „ Monialium S. Stefani, & ibidem benedictionem impertiri „ eisdem Monialibus; & deinde Populo, nec non in propria „ Ecclesia sub triplici signo ad formam ejusdem Ritualis in „ casu &c.

„ Et

„ Et eadem Sac. Congregatio visis juribus hinc inde de-
„ ductis, ac utraque parte inscriptis, & in voce informante
„ audita ad relationem præfati Eminentiss. Ponentis rescri-
„ bendum censuit.

„ Ad primum: Affirmative, exceptis Fratribus Laicis.

„ Ad secundum: Licere Patribus Carmelitis ingredi Eccle-
„ siam Monialium accedente consensu Episcopi, ibique im-
„ pertiendam esse unicam benedictionem Monialibus, & in
„ propria Ecclesia cum triplici signo. Et ita decrevit, ac ser-
„ vari mandavit. Hac die 16. Maii 1744.

Tal Decreto chiaramente si conosce, che non ha che far nulla colla nostra Questione: stante che con questo solamente fu approvato a i detti PP. Carmelitani il loro uso circa i Paramenti, e data licenza di entrare in Chiesa delle Monache di S.Stefano, dalla quale passava la Processione, perchè le Monache partecipassero la benedizione del Venerabile; la quale la S. C. non permesse, che fosse data anche al Popolo, perchè non ci occorreva, giacchè questo era in via, cioè in processione per andarla a ricevere alla Chiesa, ove terminava la detta Processione. Che però la medesima S. C. disse, *impertiendam esse unicam benedictionem Monialibus* (*a*).

Se poi si volesse sostenere ricavarsi dal Decreto, che in tutte le Chiese di Monache, anche dove è l' uso in contrario, si deve dare una sola benedizione al popolo, e non alle Monache, io dico, che a tenore del Decreto si ricaverebbe piuttosto il contrario: cioè, che in tutte le dette Chiese, la benedizione si dovesse dare solamente alle medesime Monache, e non al Popolo. Questo porta letteralmente lì *impertiendam esse unicam benedictionem Monialibus*. Ed in realtà essendo le Religiose porzione del gregge di Gesù Cristo più illustre, e più degna del popolo, come le chiama S. Cipriano, se intorno alla detta benedizione avessero da lasciarsi indietro, o le Religiose, o il popolo, sarebbe più dovere, che restasse indietro il popolo, che le Religiose. E tan-

(*a*) *Da lettera venuta di Roma li* 8. *Giugno* 1773. *vien riferito l' istesso esser notato nella Cancelleria della S.C. de R.*

tanto più che le Religioſe ſon quelle, che fanno la ſpeſa dell' apparato, della cera, de Sacerdoti &c. e la fanno per propria loro devozione, per oſſequiare il Ss. Sagramento, e per conteſtare il loro amore al medeſimo loro Spoſo Gesù Criſto. Non la fanno per il popolo, ſe non *de ſecundario*. Ma nò, dice l' impugnatore della conſuetudine &c. la benedizione ſi deve dare al ſolo popolo, poiche nel popolo entrano anche le Monache. Ma io replico, che il Decreto dice *impertiendam eſſe unicam benedictionem Monialibus*, non dice, *populo*. E ſarebbe certamente una ſtravaganza il volere, che le parole del Decreto, che eſpreſſamente dicono *impertiendam eſſe unicam benedictionem Monialibus*, ſi doveſſero intendere *impertiendam eſſe unicam benedictionem populo, non Monialibus*.

Che coſa deve dunque concluderſi? Deve concluderſi, che il Decreto non ha che far nulla colla noſtra queſtione, e che la S. C. ne per ombra ha penſato a deciderla. Il che ſe aveſſe fatto il Barruffaldi, e Cavalieri unici lor due fra tutti i Liturgici, che abbiano toccata la queſtione l' averebbero chiaramente detto. Baruffal. *l. c.* E non ſi ſarebbe contenuto il ſecondo in dir ſolamente, che dal Decreto &c. *uſus duplicis benedictionis videtur proſcribi*; ma averebbe aſſerito *proſcriptus eſt*. Più chiaramente ancora ſi deduce, che il Decreto nulla ha che fare col noſtro caſo, ſe ſi rifletta, che queſto fu fatto a ſedici di Maggio del 1744, cioè nel Pontificato di Lambertini; il quale lo vidde, come ſi ſuppuone, e l' approvò, e viſſe dipoi più di dieci anni. Ora è impoſſibile, che in queſto corſo di tempo, dato anche, che mai ſi foſſe ritrovato alla benedizione in alcuna di quelle Chieſe di Monache, ove ſi pratica il noſtro uſo, è impoſſibile, diſſi, che non li giungeſſe mai all' orecchie, che anche in Roma ſteſſa in alquante Chieſe di Monache ſi praticava la doppia benedizione dopo il Decreto, tal, quale ſi praticava avanti. Poiche *vicinus præſumitur ſcire, quæ geſta ſunt in vicinia* Reinfeſt. *l. 2. Decr. Tit. 23. n. 103 de præſumpt.* Sapendo pertanto il detto Pontefice, che ſi continuava la doppia benedizione; ſe queſto foſſe ſtato una vera trasgreſſione di un Decreto da Lui ſteſſo fatto, o approva-

to di freſco, chi può dubitare, che un tanto Pontefice, e per dottrina, e per zelo non vi aveſſe ſubito proveduto con impedirne la traſgreſſione? Ma queſto non lo fece, ne l' ha fatto alcun ſuo ſucceſſore. Che ſegno è? E' Segno, che il Decreto niente ha che fare colla noſtra queſtione.

Ripiglio ora dunque il filo del diſcorſo, dicendo, che mi pare, che ſia ſufficientemente dimoſtrato, che la conſuetudine di cui ſi tratta, non è contraria, ne allo jus Divino, ne allo jus naturale, ne è eſpreſſamente riprovata da alcuna Legge, o Decreto canonico, e che però ha la condizione richieſta dal più volte lodato Lambertini di eſſer ragionevole. Ed eſſendo altresì immemorabile, come è notiſſimo, ne viene per legittima conſeguenza, che la medeſima è lecita, e può lecitamente praticarſi. V. Reinfeſt. *l.* 1. *Decr. cap.* 4. *§.* 2. *n.* 29., *e* 30.

E non ſolo deve giudicarſi lecita, ma riſpetto alla Chieſa, di cui ſi parla, e di altre ſimili, altresì lodevole deve giudicarſi una tal conſuetudine. Eſſendo da notare, che fra tutte le Chieſe di Monache dello Stato di Lucca ſoggette all' Ordinario, quattro ſole ve ne ſono, cioè l' Angelo, le Cappuccine, S. Tereſa di Camajore, e S. Maria Maddalena, che ſiano ſenza Geloſie, per le quali le Monache poſſino vedere nella Chieſa eſteriore, a riſerva di una Grata dietro l' Altare, per cui aſcoltano la Meſſa, e vedono l' Oſtenſorio colla S. Oſtia, quando loro ſi dà la benedizione. E in tutte le dette quattro Chieſe, ſi è ſempre coſtumata la doppia benedizione in occaſione &c. Or parrebbe una ſtranezza grande, che ſenza eſſerci un' eſpreſſa, e chiara proibizione, che Anime, le quali vivono nella ritiratezza della clauſura più ſtretta, applicate di continuo all' eſercizio dell' orazione, della meditazione, della Vita di Gesù Criſto, di lezioni ſpirituali, e di altre pratiche di virtù, ſi voleſſero privare della conſolazione ſpirituale, che anno ſempre goduta di vedere l' Oſtenſorio, e la benedizione, che loro dà il Sacerdote in occaſione dell' eſpoſizione del medeſimo Ss. Sagramento; nel quale tengono le Religioſe ripoſto tutto il loro affetto, e la loro fiducia. Oh baſta la fede viva diranno alcuni, i quali l' averanno forſe più morta de-

gli

gli altri! Non occor vedere; basta credere. Questo si accorda, ma è però vero, che i segni sensibili, e visibili della nostra Religione, le ceremonie, i riti, le Croci &c. sono state istituite, e ordinate a questo fine, che applicandocisi i Fedeli si risvegli ne medesimi maggiormente la Fede, la devozione, l' amore di Dio. E questo è il motivo, per cui le Religiose bramano di vedere il Ss. Sagramento, quando le benedice. Non perchè diffidino, che la benedizione non arrivi in tutto il Convento, ma per ragione di restare viepiù consolate, e arricchite de predetti doni, e virtù col veder si di presenza benedire dal medesimo loro D. Sposo Gesù Cristo. Che per verità ancor noi entrando in una Chiesa, ove è esposto il Venerabile per ricevere la benedizione, non ci mettiamo dopo una colonna, ma in prospetto più, che si può di veder l' Ostensorio coll' Ostia consagrata, e la benedizione, che dà il Sacerdote. E questo perchè si fa, se non per l'istesso fine detto, che hanno di vederla le Religiose? Che se chi mosso da devozione verso il Ss. Sagramento merita lode in diportarsi nella maniera accennata, non la meriteranno, le Religiose, che agitate interiormente d' amore verso Gesù Cristo bramano di vedersi benedire dal medesimo, e dar pago in questo modo alla lor devozione? E par che sia da stupire, che atteso le circostanze della Chiesa descritta si trovi chi voglia contender loro una soddisfazione sì pia, e sì giusta. E tanto più che ora mai stante il possesso immemorabile, che di tal pia sodisfazione anno, essendo questa passata in privilegio senza lesione di giustizia, non par che possa essere alle medesime tolta. *L. Hoc jore §. Aquæductus ff. de Aqua quotid., & æstiv.*

Che se in altre Chiese di MM. si pratica l' unica benedizione, questo proviene, perchè vi sono delle Gelosie, che anno prospetto nella Chiesa esteriore; e da queste possono le Religiose vedere, e venerare il Ss. esposto a lor beneplacito, e ricevere a vista delle medesime la benedizione. Ma così non può dirsi della nostra, e di altre simili; e però quivi può esser lodevole quello, che forse non sarà altrove.

Non però in questo io fondo la ragione principale delle MM. di volere la doppia benedizione, ma bensì, replico, nell' immemorabile consuetudine, che di tal pratica anno. La qua-

le

le per essere, come ho detto, immemorabile, ha vestito natura di privilegio,, e porta seco, come affermano universalmente i Legisti *meliorem titulum de mundo.* Menoc. *de præsumpt. l.* 3. *præsumpt.* 131. *n.* 44. Gratian. *discept. foren. cap.* 800., *Rota recent. decis* 101. *n.* 31. Gabr., & alii.

In secondo luogo la fondo nel non trovarsi legge espressa, o decreto, che espressamente, e indubitatamente riprovi, e annulli la medesima pratica, come di precisa necessità si richiede secondo Benedetto XIV. l. c. Ne bastano l'oppinioni, le illazioni, le congruenze, le similitudini delle benedizioni, che da il Sacerdote nella Messa &c. &c. Ci vuol Legge, legge chiara, e lampante, che espressamente la riprovi, e l' annulli.

In terzo luogo la fondo nella pratica di Roma, non potendosi soffrire il sentir dire, che in genere di rubriche, e di riti non possa farsi in Lucca quello, che si fa in Roma, maestra dell' universo; stanteche si tratta di pura legge ecclesiastica, alla quale il Papa è superiore; e deve presumersi, che sappia quello, che in detto genere ci si costuma, E però basta la sua connivenza a render leciti i detti riti, e rubriche, o in un modo, o in un altro si pratichino. Lambert. *de Synod. diæc. lib.* 7. *cap.* 9. *n.* 3. *in fin.* Che se la detta pratica è lecita in Roma, deve esser lecita ancora in Lucca.

Pertanto dal detto fin quì a me pare, che il detto nostro uso della doppia benedizione sia chiaramente lecito, e lodevole a praticarsi ancora in avvenire. Che se poi vorrà chiamarsi abuso, e corruttela senza una legge certa, che lo proibisca; potrà con più ragione chiamarsi corruttela, e abuso il far l' Offizio in tutta la nostra Diocesi dell' Ottava della Dedicazione della Chiesa Catedrale contro tre Decreti della S. C. de R. Il primo del 2. Maggio 1619. Il secondo de' 10. Gennaro 1693. Il terzo de' 19. Giugno 1700. Cavalieri *Tom.* 1. *Decr.* 6. *e sequent.* Abuso, e corruttela dovrà chiamarsi l' assistere al Coro a gite alternative i Benefiziati corali. Abuso il cibarsi nelle Tempora, e Vigilie in molti luoghi de latticinj. Abuso ne giorni di digiuno il fare la colazione serotina. Abuso il prendere in detti giorni la mattina il cioccolate. Abuso il cibarsi nel Sabbato ne Regni di

Gali-

Galizia, di Caſtiglia, e di Murcia, nella Spagna degl' inteſtini, ed eſtremità degli Animali, cooneſtate tutte queſte coſe dalla ſola conſuetudine. Anzi perchè il Veſcovo di Malaga ſi vede, che voleva togliere un tal uſo, dice Benedetto XIV., che ſarebbe ſtato imprudente a farlo. *Hæc omnia ex* Lambert. *lib.* 11. *cap.* 5. *n.* 6.

Non recito altre conſuetudini, perchè ſi anderebbe in infinito, non eſſendoci certamente alcuna Dioceſi, o Città, che non abbia le ſue. Ma ſi guardano i Veſcovi prudentemente dal toccarle, perchè ſi ſuſcitano per lo più de diſturbi, e delle inquietudini ſenza utile veruno. *Novitas omnium animos offendit* diſſe già S. Gio: Criſoſtomo *Homil.* 9. *ad chor. cap.* 2. apud Scarf. *lib.* 1. *Decr.* 4. *n.* 15 E però fa ſapere il più volte lodato Benedetto XIV., che *conſuetudo peculiaris ab antiquo recepta non eſt temere præcidenda. Lib.* 11. *de Syn. ex cap.* 5. *per tot.* E il Cardinale De Luca *in miſcel. eccleſ. Diſcept.* 30 *n.* 17 *Nihil*, ait, *eſſe innovandum, niſi conſtaret de talibus inconvenientibus, quæ immutationem de condigno exigerent.* Il che non può accadere intorno al noſtro caſo, poiche conſiderato ſenza pregiudizio di mente non ci ſi trova alcun male, ne morale, ne fiſico, ma ſolo ideale appreſſo alcune perſone. E però non pare doverſi togliere, ma laſciarlo in piede ſull' eſempio di Lambertini, che eſſendo Arciveſcovo di Bologna trovò, che in molte Chieſe ſi dava ogni giorno anche più volte la benedizione colla Piſſide. Non li piaceva queſto uſo, ma conſiderando, che col levarlo veniva a togliere un maggiore oſſequio al Ss. Sagramento, e ſcemare la devozione de popoli lo volle permettere, e approvare per una volta il giorno. Vedaſi la Notif. 30. del Tom. 1. n. 23. Queſto è quanto per ora ho potuto riſpondervi intorno al parere, che deſideravi aver da me Agl' altri dubbj propoſtimi intorno alla medeſima materia vi riſponderò con più agio, e reſto &c.

Di VS.

Devotiſſimo S. A.
Il Confeſſore dell' Angelo.

CB
38

6743725
18 AG 17